

Comune di GERMIGNAGA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Versione

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DI DECESSI.	57	Manutenzione – revoca – decadenza.
1	Denuncia dei casi di morte.		TITOLO X – COLOMBARI
2	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.	58	Colombari.
3	Denuncia dei casi di morte all'autorità giudiziaria.	59	Lastre di chiusura ed ornamenti.
4	Rinvenimento di resti mortali.	60	Caratteristica dei feretri
5	Visita del medico necroscopo.	61	Diritto di sepoltura e durata della concessione.
6	Casi di morte per malattia infettiva.		TITOLO XI – OSSARI COMUNE.
7	Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.	62	Ossario comune
8	Nati morti e prodotti abortivi.	63	Cellette ossario
9	Riscontro diagnostico.		TITOLI XII CREMAZIONE
	TITOLO II – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	64	Trasporto salma per la cremazione.
10	Periodo di osservazione normale.	65	Urna cineraria.
11	Periodo di osservazione cautelativo.	66	Trasporto delle urne con le ceneri.
12	Riduzione del periodo di osservazione.	67	Autorizzazione alla cremazione.
13	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.	68	Verbale di consegna dell'urna con le ceneri.
14	Depositi di osservazione.		TITOLO XIII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE.
	TITOLO III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	69	Autopsie.
15	Deposizione del cadavere nel feretro.	70	Imbalsamazioni.
16	Caratteristiche della cassa.		TITOLO XIV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
	TITOLO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI	71	Esumazioni.
17	Trasporto delle salme.	72	Esumazioni straordinarie.
18	Caratteristiche dei carri per trasporto.	73	Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria.
19	Morti per infortuni e incidenti.	74	Divieto di apportare riduzioni a salme.
20	Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive.	75	Trasferimento di feretri in altra sede
21	Trasporti con mezzi speciali.	76	Raccolta delle ossa.
22	Orari dei trasporti funebri.	77	Personale che deve presenziare alle operazioni
23	Trasporti di salme in un altro Comune.	78	Verbale delle operazioni.
24	Trasporto di salme all'estero.	79	Esumazioni ed estumulazioni.
25	Modalità per il trasporto fuori Comune.		TITOLO XV SERVIZI CIMITERIALI
26	Autorizzazione per il trasporto fuori Comune.	80	Polizia del cimitero.
	TITOLO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	81	Organizzazione del servizio cimiteriale.
27	Autorizzazione alla sepoltura	82	Manutentore del cimitero.
28	Custodia dei documenti.	83	Compiti del manutentore.
29	Ricevimento di salme e resti mortali.	84	Tenuta dei documenti obbligatori.
30	Deposito provvisorio di salme o resti mortali.	85	Obblighi della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione
	TITOLO VI – INUMAZIONI		TITOLO XVI – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.
31	Sepulture.	86	Orario di apertura del cimitero.
32	Caratteristiche del terreno per inumazioni.	87	Divieto d'ingresso.
33	Forma e classe dei campi.	88	Prescrizioni particolari.
34	Cippi indicativi.		
35	Scavo della fossa.		
36	Dimensioni delle fosse per adulti.		
37	Fosse per fanciulli.		

38	Modalità di concessione.	89	Norme per i visitatori.
39	Revoca e decadenza della sepoltura.		
40	Caratteristiche delle casse per l'inumazione.		
41	Norme riguardanti le sepolture e inumazione.		
42	Ornamento con fiori e piante.		
43	Scadenza della concessione - recupero materiali.		
	TITOLO VII – TUMULAZIONI		
44	Sepolture e tumulazione.	90	Contravvenzioni.
45	Tipi e durata delle concessioni.	91	Accertamento delle contravvenzioni.
46	Atto di concessione.	92	Estetica e decoro del cimitero
47	Pagamento della concessione - cauzione.	93	Regolamento speciale di polizia mortuaria
48	Doveri dei concessionari.	94	Entrata in vigore del regolamento.
49	Decorrenza della concessione - Rinnovi.		
50	Scadenza della concessione.		
	TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE		
51	Diritti di sepolcro.		
52	Salme o resti provenienti da altri Comuni.		
53	Manutenzione delle opere.		
54	Manutenzione porticati.		
	TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI		
55	Sovrapposizione di salme.		
56	Termini per la costruzione del monumento.		

TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.1 Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai famigliari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro le ore 24.00 dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art.2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e del primo comma dell'art.1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.21 ottobre 1975 n.803, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatto entro le 24.00 ore dall'accertamento del decesso:
a. su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;

b. con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art.141 del D.P.R.9 luglio 1939 n.1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art.3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalle schede di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art.4 Rinvenimenti di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta, deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo,

comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura

Art.5 **Visita del medico necroscopo.**

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Art.6 **Casi di morte per malattia infettiva.**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art.7 **Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.**

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art.8 **Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3, e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporti e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.9 **Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dall'Ufficiale Sanitario.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art.11 Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.12 Riduzione del periodo di osservazione.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del presente TIT.II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficio sanitario.

Art.14 Depositi di osservazione

In un locale del cimitero o nella camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:

- a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b. morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n.185.

TITOLO III DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO.

Art.15
Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.16
Caratteristiche della cassa

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore 2 cm e rispondente per tutte le caratteristiche a quanto prescritto dall'art.75 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Prima di procedere all'inumazione si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

Sulla cassa sarà collocata una targa di punto con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte.

TITOLO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.17
Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a. a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale
- b. a carico del Comune, in caso di meno abbienti o per decisione della Giunta comunale.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al manutentore del cimitero.

Salvo deroghe autorizzate dalla Giunta Comunale, non è ammesso alcun corteo funebre da abitazione privata al Cimitero.

Art.18
Caratteristiche dei carri per il trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.19
Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Art.20.

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.21.

Trasporti con mezzi speciali.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14 lettera a) del regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 n.803.

Nei casi previsti dall'art.14 lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art.18, il trasporto sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto, dai famigliari, con il medesimo carro, previo il pagamento del diritto fisso.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con propri mezzi.

Art.22

Orari dei trasporti funebri

Qualora la Giunta autorizzasse corteo funebre per il trasporto dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve, salvo diversa decisione dell'Amministrazione Comunale; gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.

Art.23

Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25,27 e 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, pertanto le casse dovranno essere una in legno ed una di metallo.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di ameno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Art.24

Trasporto di salme all'estero

Valgono tutte le norme del precedente articolo 23.

Art.25

Modalità per il trasporto fuori Comune.

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art.26

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.27

Autorizzazione per la sepoltura

Il manutentore del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.

Art.28

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dall' incaricato del Comune. Sugli stessi egli dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.29

Ricevimento di salme e resti mortali

Il manutentore del cimitero riceve:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del regolamento 21 ottobre 1975 n.803.
- e. i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art.30

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il manutentore ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI INUMAZIONI

Art.31

Sepulture

Le sepolture possono essere a inumazione o tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 n.803.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt.76,77 e 78 del citato regolamento n.803.

Art.32

Caratteristiche del terreno per inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art.68 del citato regolamento n.803.

Art.33

Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.34

Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento, che verrà posta a cura del manutentore del cimitero, dopo la copertura della fossa con la terra

Art.35

Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.36

Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.37

Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

Art.38

Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate dietro pagamento delle tariffe come da allegato C, e gratuitamente solo a persone meno abbienti. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabili).

Art.39

Revoca e decorrenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art.40

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 n.803 e dell'art.16 del presente regolamento.

Art.41

Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture decennali e ventennali non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito, o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Non è comunque consentito il collocamento di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei 2/3 della fossa (circolare 19 giugno 1978 n.62 prot.n.400.4/9.L, Ministero della Sanità).

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votive.

Lapidi e monumenti interventi alle inumazioni demaniali non potranno coprire una estensione maggiore di 2/3 della fossa.

Art.42

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, come pure sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art.43

Scadenza della concessione e recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero, o ceduto a non abbienti.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII TUMULAZIONI

Art.44

Sepulture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio e sono soggette al pagamento di una tariffa (vedasi tabella All.A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art.45

Tipi e durata della concessione

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a. posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 99.
- b. Colombari individuali. La durata della concessione è fissata in anni 60.
- c. Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 60.
- d. Tumulazioni nei loculi sotterranei siti nei porticati vecchi e nuovi, durata della concessione anni 99.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari. I posti di cui al punto a) non possono essere concessi a persone viventi.

Art.46

Atto di concessione

Le concessioni di sepoltura a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art.47

Pagamento della concessione e cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b. l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

La concessione è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art.48

Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art.49

Decorrenza della concessione e rinnovo.

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipula della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art.50

Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma

provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
Quanto posto sulle sepolture cadrà in proprietà del Comune.

TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE

Art.51 Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto. Fanno eccezione le cappelle di famiglia sia edificate su area di proprietà che su area in concessione. Nel caso che il concessionario non abbia specificato detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

1. al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
2. ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
3. ai genitori del titolare (o dei titolari);
4. ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Art.52 Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art.51.

Art.53 Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art.54 Manutenzioni porticati

Nella manutenzione ordinaria e straordinaria il Comune può sostituirsi ai singoli concessionari quando l'intervento presuppone uniformità ed omogeneità. In tal caso il Comune potrà richiedere un contributo non superiore al 75% della spesa cui andrà incontro.

TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI

Art.55 Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa l'inumazione di una salma o di una cassetta contenente le ceneri di famigliari; è ammessa inoltre la sovrapposizione di ulteriori due salme.

Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art.76 del regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 n.803 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

- a. ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b. fratelli e sorelle consanguinei;

c. coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetture con i resti o con le ceneri di altre salme, appartenenti a famigliari (oltre il numero di posti previsti nell'atto di concessione) dietro pagamento di un corrispettivo per ogni cassetta come da tariffario in allegato C, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art.56

Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la esumazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

Al concessionario o ai successori verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

Art.57

Manutenzione – revoca – decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per tombe in muratura le norme previste dall'art.53.

TITOLO X COLOMBARI

Art.58

Colombari

E' ammessa la concessione di colombari, per la tumulazione di salme, a persone viventi residenti in Germignaga a condizione che abbiano compiuto l'80° anno di età. Contestualmente analoga concessione potrà essere rilasciata al coniuge o a famigliari conviventi di primo e secondo grado a condizione che abbiano compiuto il 70° anno di età.

All'atto del decesso i colombari potranno essere concessi:

- Ai residenti o ai nati a Germignaga (o in altro Comune purché all'atto della nascita la propria famiglia sia stata residente in Germignaga)
- Ai non residenti i cui famigliari (di 1° e 2° grado o coniuge) risultino residenti in Germignaga o già sepolti nel cimitero comunale.
- Al coniuge o ai famigliari conviventi di primo e secondo grado del defunto a condizione che abbiano compiuto il 70° anno di età

I colombari vengono concessi dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa ed avrà durata di anni 60.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetture con i resti o con le ceneri di salme di famigliari, dietro presentazione del consenso scritto del concessionario o successore, previa formale autorizzazione dell'Amministrazione, con esclusione esplicita del silenzio assenso.

E' consentito collocare in detti colombari sino ad un massimo di 2 cassette con resti o ceneri di familiari con apposizione di fotografie e scritte ambedue contenute in targhetta di ottone rettangolare della misura di cm. 30 di larghezza per cm. 12 di altezza e comunque previo pagamento delle tariffe previste in allegato C.

Alla scadenza della concessione, i concessionari o i successori aventi diritto, dovranno provvedere a proprie spese alla collocazione dei resti.

La concessione dei colombari ultimati nel 2004 e nel 2022 dovrà avvenire nel modo seguente:

L'assegnazione deve iniziare da destra a sinistra a partire dal primo lotto (dall'ingresso del Cimitero) e per fila prescelta; ad esaurimento della fila prescelta si dovrà ricorrere ad altro posto nell'ambito del medesimo blocco sino al completamento dello stesso. Ultimato un lotto si procederà all'assegnazione, in ordine di numero, dei restanti lotti secondo il medesimo criterio.

Art.59

Lastre di chiusura ed ornamenti

Sulle lastre dei colombari non è consentito apporre ornamenti vari ma unicamente i dati anagrafici, il vaso portafiori, le fotografie ed eventualmente la lampada votiva.

Dovranno inoltre essere rispettate le caratteristiche di cui all'allegato A.

Art.60 **Caratteristica dei feretri**

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna di legno (vedi art.28 del 21 Ottobre 1975 n.803).

Art.61 **Diritto di sepoltura e durata della concessione**

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' facoltà dell'Amministrazione concedere agli eredi un rinnovo di durata uguale a quella della concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

TITOLO XI **OSSARI E CINERARI**

Art.62 **Ossario comune**

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 63 **Cellette ossario**

Le cellette ossario raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco o di plastica con caratteristiche simili a quelle di zinco e chiuse con mastice speciale e con targhetta portante il nome e cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura o provenienti dalla cremazione.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula del contratto.

E' ammessa la concessione per i resti esumabili non prima però di 5 anni dalla prevista esumazione. Il termine di cinque anni potrà non essere rispettato nei particolari casi in cui il defunto non ha lasciato parenti sino al 4° grado e la concessione della celletta venga richiesta da volenteroso conoscente.

Gli ossari contigui ai colombari del lato destro B e quelli costruiti nel 2004 contrassegnati con i numeri 3/C, 4/C, 5/C e 6/C sono destinati ai resti delle salme provenienti da cremazione.

La stessa destinazione è prevista per la porzione dei nuovi colombari ultimati nel 2022 contrassegnati dalle lettere da D a M.

E' ammessa la concessione degli anzidetti ossari a persone viventi residenti in Germignaga a condizione che abbiano compiuto l'80° anno di età; contestualmente analoga concessione potrà essere rilasciata al coniuge o a familiari conviventi di primo e secondo grado a condizione che abbiano compiuto il 70° anno di età e che tutti siano iscritti alla cremazione.

E' pure ammessa la concessione ai non residenti i cui familiari (di 1° e 2° grado o coniuge) risultino residenti in Germignaga o già sepolti nel cimitero comunale purché siano iscritti alla cremazione.

All'atto del decesso le cellette ossario potranno essere concesse al coniuge o ai familiari conviventi di primo e secondo grado del defunto a condizione che gli stessi siano iscritti alla cremazione ed abbiano compiuto il 70° anno di età

Gli stessi ossari potranno essere concessi all'atto della stipula del contratto per il coniuge o parenti di primo grado premorti del destinatario della celletta, a condizione che l'esumazione dei resti di detti congiunti debba avvenire entro 5 anni dalla data della stipula dell'anzidetto contratto.

La concessione degli ossari ultimati nel 2004 dovrà avvenire nel modo seguente:

- L'assegnazione deve iniziare da destra a sinistra a partire da quelli contrassegnati dal numero 1/1 sino al 10/5, e per fila prescelta; ad esaurimento della fila prescelta si dovrà ricorrere ad altro posto nell'ambito del medesimo blocco sino al completamento dello stesso. Ultimato un lotto si procederà all'assegnazione, in ordine di numero, dei restanti lotti fatta eccezione degli ossari centrali 3/C, 4/C, 5/C

e 6/C che dovranno avere una assegnazione riservata ai resti provenienti dalla cremazione secondo le modalità indicate per gli altri ossari.

- Le disposizioni si applicano anche alla porzione dei nuovi colombari ultimati nel 2022 contrassegnati dalle lettere da D a M .
- Alla scadenza della concessione le cellette rientreranno in possesso del Comune ed il concessionario, o chi per esso, dovrà provvedere alla collocazione dei resti.

Sulle lastre delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del Concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. Non è consentito apporre ornamenti vari ma unicamente i dati anagrafici, il vaso portafiori, le fotografie ed eventualmente la lampada votiva.

Dovranno inoltre essere rispettate le caratteristiche di cui all'allegato B

TITOLO XII

Cremazione

Art.64

Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.26.

Art.65

Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.66

Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art.67

Autorizzazione alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco, dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano nei propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, della quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, oppure tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.
2. certificato in carta libera del medico curante e dell'Ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art.68

Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art.69 Autopsie

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art.44 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803.

Art.70 Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt.45 e 46 del citato regolamento n.803.

TITOLO XIV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.71 Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie, si eseguono dopo un decennio della inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal manutentore e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art.72 Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Ufficiale sanitario dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.73 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del manutentore e di due testimoni.

Art.74 Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il manutentore del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art.75 **Trasferimento di feretri in alta sede**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Qualora l'Ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art.76 **Raccolta delle ossa**

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che ne fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all'art.63.

Art.77 **Personale che deve presenziare alle operazioni**

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il manutentore del cimitero e due testimoni.

Art.78 **Verbale delle operazioni**

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il manutentore del cimitero.

Art.79 **Esumazioni ed estumulazioni**

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessi privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere dal personale, come stabilito dalla tariffa allegata al presente regolamento.

TITOLO XV **Servizi cimiteriali**

Art.80 **Polizia del cimitero**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.81 **Organizzazione del servizio cimiteriale**

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a. per la parte amministrativa l'ufficio demografico, ufficio ragioneria, ufficio contratti per le rispettive competenze;
- b. per parte sanitaria l'ASL;

c. per parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art.82

Manutentore del cimitero

Il manutentore del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dell'Ufficiale sanitario per quanto riguarda le norme igienico - sanitarie.

Art.83

Compiti del manutentore

Il manutentore del cimitero è incaricato di assolvere specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, nonché dal presente regolamento comunale.

Art.84

Tenuta dei documenti obbligatori

Il manutentore, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6. Egli iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il manutentore.

Art.85

Obblighi della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione

Il manutentore del cimitero deve altresì:

- a. aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito, (anche verificando il corretto funzionamento di eventuali dispositivi automatici)
- b. vigilare affinché sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d. segnalare all'Ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e. curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.
- h. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc) dando se richiesto assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossario.
4. Consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVI

Norme per l'accesso e la visita al cimitero

Art.86
Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.87
Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali se non tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.88
Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Non è consentita la costituzione di utenze private (acqua, luce, ecc.) a servizio di cappelle, monumenti o sepolture in genere.

Art.89
Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a. attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b. asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c. recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.
- d. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e. sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f. disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVII
Contravvenzioni

Art.90
Contravvenzioni

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art.358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni.

Art.91
Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 e successive modificazioni.

ART. 92

Eстетica e decoro del cimitero

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio dispone affinché le lapidi, gli ornamenti, le tinteggiature (ivi comprese quelle dei porticati) rispondano a criteri estetici. Quanto sopra riguarda non solo le future installazioni ma anche quelle esistenti. Pertanto l'Amministrazione Comunale potrà richiedere lo spostamento o la modifica di lapidi o quant'altro possa turbare l'armonia dell'insieme.

Negli edifici dove sono ubicati i colombari e gli ossari non è consentito posare vasi di fiori o altro sul pavimento o in altro luogo al di fuori degli appositi spazi predisposti sulle rispettive lapidi.

Per la posa, sostituzione o modifica dei monumenti funebri nei campi per anni 99 o lapidi site nei porticati vecchi e nuovi, dovrà essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale per l'acquisizione del bene dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere versati i diritti di cui all'allegata tabella.

Per quanto riguarda i (cosiddetti) porticati vecchi e nuovi dovranno essere osservate le seguenti norme:

Operazioni NON AMMESSE:

1. Si vieta di porre ogni tipo di vaso di fiori, anche con sottovaso, sulle mensole e sui gradini delle edicole affrescate della Via Crucis.
2. Si vieta di porre sulla pavimentazione in lastre tombali del porticato vasi di fiori recisi e vasi di piante ornamentali se privi di sottovaso (per contenere la fuoriuscita dell'acqua).
3. Si vieta di porre ogni tipo di vaso con sottovaso in prossimità delle murature per non danneggiarne la superficie.
4. Si vieta di pulire le lastre tombali, le lapidi, e le edicole della via crucis facendo uso di acqua aspersa con innaffiatoio e di ogni altro tipo di liquido, al fine di evitare danni agli intonaci e agli affreschi.
5. Si vieta di sostituire le lapidi anteriori al 1970. Eventuali trasformazioni possono riguardare solamente l'apposizione di nuovi nomi e/o fotografie.
6. Si vieta la sostituzione e la modifica delle parti in pietra e metallo delle lastre tombali del pavimento anteriori al 1970.

Operazioni AMMESSE:

1. Ogni operazione di trasformazione e modifica delle edicole della Via Crucis, delle lapidi e delle lastre tombali deve essere preventivamente valutato ed approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
 2. Ogni tipo di vaso per piante ornamentali è ammesso solo con sottovaso.
 3. Per i vasi di fiori fissati direttamente sulle lapidi si deve porre attenzione al loro riempimento con acqua per evitare colature sulle pareti.
 4. La pulizia delle lastre tombali, le lapidi, e le edicole della via crucis deve avvenire unicamente facendo uso di tecniche a secco (stracci, spazzole e scope morbide) ed eventualmente, per le parti in pietra (marmi, graniti, ecc.) con spugne umide, evitando colature d'acqua.
 5. Qualora vengano sostituite o modificate le lastre in pietra (con incisi i nomi delle famiglie) presenti alla base delle edicole della Via Crucis, le medesime non possono più essere fissate alla muratura con malta. Le lastre devono essere bloccate tramite ganci metallici avvitati alla muratura.
 6. Tutte le lapidi posteriori al 1970 possono essere eventualmente sostituite o modificate, previa valutazione artistica dell'Ufficio Tecnico comunale, a condizione di mantenere le dimensioni dell'esistente sostituito. Sia per la sostituzione delle esistenti lastre sia per quelle di nuova formazione dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - Il limite superiore della lapide non dovrà superare in altezza la quota inferiore della gronda della cappella della Via Crucis presente nei porticati vecchi.
 - Le lastre non devono avere aggetti, o gradini in pietra sporgenti dalla lastra stessa.
 - Le lastre in marmo o pietra dovranno essere di colore tenue con materiali idonei simili alle preesistenti lastre e comunque previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 7. Qualora le lapidi da sostituire o modificare fossero addossate alle edicole della Via Crucis, si deve intervenire prevedendone l'allontanamento dall'edicola medesima (distanza minima consigliata 30-40 cm, compatibilmente allo spazio disponibile) e la riduzione delle dimensioni.
 8. Per le lastre tombali del pavimento anteriori al 1970, qualora fosse necessario apporre nuovi dati (nomi, dati, ecc.) è consigliato l'utilizzo di targhe metalliche con inciso il nome del defunto da fissare a terra mediante mollette metalliche avvitate alle lastre medesime.
 9. Per le lastre tombali del pavimento posteriori al 1970 sono ammesse sostituzioni con materiale, colore e forma analoghe alle originali.
- Per quanto riguarda la sostituzione o l'installazione di nuove lapidi nei porticati nuovi dovranno essere osservate le seguenti norme:
- Le lapidi dovranno essere posate sulla parete all'interno delle quote, riferite al piano di pavimento, tra i m. 0,40 e 2,00.
 - Le lastre in marmo o pietra dovranno essere di colore tenue uniformato alle vecchie lastre esistenti e comunque previo benessere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.93
Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le seguenti disposizioni:
regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni.
Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
L.R. n.22 del 18 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.94
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2004.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2014.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27.07.2017.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 13.02.2023.